

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » OSSERVATORIO n.5 2005

# OSSERVATORIO n.5 2005

## Sommario:

**Bilancio di previsione**

**Contabilità e regole di gestione**

**Ordinamento Autonomie Locali**

**Entrate**

**Spese**

**Mutui**

**Servizi pubblici**

**Pubblico impiego**

**Patrimonio pubblico**

**Anagrafe tributaria**

## Scadenzario:

**GIUGNO 2005**

## BILANCIO DI PREVISIONE

### Termine per l'approvazione

**1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo.  
(art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

**1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.**

**2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2005, già prorogato al 31 marzo 2005, è ulteriormente rinviato al 31 maggio 2005.  
( art.1, c.1, D.L. 31 marzo 2005, n.44).**

**3. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare**

**i regolamenti sulle entrate.**

**(art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

**3.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.**

### **Scioglimento dei consigli**

**1. Qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio 2005 alla scadenza del 31 maggio 2005, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.**

**(art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44).**

**1.1. Con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario.**

**1.2. Qualora la giunta abbia approvato lo schema di bilancio 2005 e, il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione consiliare.**

**1.3. Decorso il termine assegnato dal prefetto, all'approvazione del bilancio 2005 provvede un commissario nominato dal prefetto medesimo ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.**

**1.4. La procedura per l'approvazione del bilancio e per lo scioglimento del consiglio disciplinata come ai punti precedenti, è limitata ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.**

**1.5. L'intervento del prefetto e la nomina dei commissari in sostituzione della giunta, prima, e del consiglio, poi, è condizionata alla mancanza di diversa modalità di surroga degli organi inadempienti prevista dallo statuto dell'ente.**

## **CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE**

### **Esercizio provvisorio**

**1. Fino alla data di deliberazione del bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 31 maggio 2005, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.**

**(art. 163, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art.1 c.1, D.L. 31 marzo 2005, n.44).**

**1.1. L'esercizio provvisorio, fino alla data di deliberazione del bilancio, deve intendersi automaticamente autorizzato, senza alcuna previa deliberazione consiliare.**

**2. La deliberazione consiliare di ricorso all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2005 deliberato potrà essere adottata a seguito della deliberazione dello stesso nelle more dell'esecutività del bilancio.**

**(art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

## **Codifica dei conti pubblici**

**1. Il sistema di codifica dei titoli di entrata e spesa è approvato con norma regolamentare.  
(art.160, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

**1.1. Il sistema di codifica è demandato ad apposito decreto ministeriale.  
(Art.4, c.1, D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194).**

**1.2. La prima definizione del sistema di codifica è intervenuta con DM 24 luglio 1996.**

**1.3. A decorrere dal bilancio di previsione 2003, i titoli contabili di entrata e spesa devono essere individuati in base al nuovo sistema di codifica definito con DM 24 giugno 2002, con il quale vengono definite la descrizione e la numerazione delle voci economiche.  
(in G.U. n.164 del 15 luglio 2002).**

**2. Gli incassi ed i pagamenti, nonché i dati di competenza economica devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea.  
( art.28, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289 ).**

**2.1. Con decreti ministeriali saranno stabiliti codificazione, modalità e tempi per l'attuazione,  
( art. 28, c. 5 )**

**2.2. I tesoreri non potranno accettare disposizioni di pagamento prive della predetta codificazione.  
( art. 28, c. 4 )**

**3. Con decreto del ministero economia e finanze 18 febbraio 2005 sono stati definiti codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).  
(in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005).**

**3.1. I codici gestionali degli incassi e dei pagamenti previsti dagli allegati A/1, A/2 e B al D.M. integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e spesa di cui al precedente punto 1.  
(art.1).**

**3.2. L'indicazione del codice gestionale sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2006 per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.  
(art.4, c.1).**

**3.3. Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, le città metropolitane, le unioni di comuni,**

**le comunità montane, le comunità isolate ed i consorzi soggetti alla disciplina del TUEL, l'indicazione del codice gestionale sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2007.**

**3.4. Con D.M. saranno disciplinate le modalità di avvio nell'anno 2005, in forma sperimentale, della rilevazione degli incassi e dei pagamenti codificati. (art.4, c.2).**

**4. Con D.M. saranno individuate tre province, tre comunità e sei comuni nei quali, durante l'anno 2005, sia i trasferimenti statali che le entrate proprie affluiranno direttamente ai tesoriери dell'ente, ai fini della sperimentazione degli effetti del superamento della tesoreria unica. (art.1, c.79, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

**4.1. Con il medesimo D.M. saranno anche definiti tempi, modalità e criteri della sperimentazione relativa sia alle entrate che alle spese.**

**4.2. In funzione dei risultati registrati, la sperimentazione può essere estesa nel corso del 2005 ad altri enti.**

**5. Gli enti locali devono garantire una corretta applicazione della codifica su ogni titolo di entrata e di spesa evitando l'adozione del criterio della prevalenza, regolarizzando le operazioni effettuate in assenza di titolo e non imputando provvisoriamente ai capitoli dei servizi conto terzi. (art.1, c.3, D.M. 18 febbraio 2005).**

**5.1. La codificazione deve essere uniforme alle istruzioni del "glossario dei codici gestionali" che sarà pubblicato entro il 30 novembre 2005 ed alle indicazioni fornite dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato.**

**6. Le informazioni codificate sono trasmesse al SIOPE quotidianamente tramite i tesoriери. (art.2).**

**6.1. Entro il giorno 20 di ogni mese gli enti locali comunicano al tesoriере le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito. Il tesoriере, entro lo stesso termine, trasmette tali dati al SIOPE, unitamente alle informazioni codificate sulla disponibilità liquide complessive.**

## **Tesoreria unica**

**1. Nel triennio 2005-2007, è confermato che per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i limiti di giacenza al raggiungimento dei quali possono essere accreditati in tesoreria i pagamenti a carico del bilancio dello Stato sono stabiliti con D.M. (art. 1, c.20, legge 30 dicembre 2004 n 311).**

**1.1. Per l'anno 2005, il limite di giacenza è confermato nella misura del 20% delle assegnazioni di competenza, così come nell'anno precedente. (D.M. 15 marzo 2005, in G.U. n.72 del 29 marzo 2005).**

**1.2. I limiti sono commisurati alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 sul fondo ordinario. perequativo. consolidato e per sviluppo investimenti.**

**1.3. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno sui fondi di cui al punto precedente.**

**1.4. Dalle giacenze da assumere a riferimento per la determinazione del limite, sono escluse le somme a disposizione di giustizia e sono incluse le somme con vincolo di destinazione.**

**1.5. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti possono essere utilizzate le somme vincolate, nei limiti delle assegnazioni maturate e non ancora accreditate in tesoreria.**

**1.6. Le somme vincolate possono, inoltre, essere utilizzate nei limiti delle assegnazioni prive di vincoli, comunicate e non ancora accreditate nei conti di tesoreria.**

**1.7. I limiti di giacenza 2005, la relativa disciplina conservano validità anche per gli anni 2006 e 2007, con scorrimento annuale delle basi di calcolo.**

**1.8. Anche in deroga ai limiti, qualora gli enti non dispongano di risorse necessarie a far fronte a impellenti e inderogabili necessità di cassa, possono inoltrare via fax ( 06-4828780 ) apposita e motivata richiesta alla direzione centrale finanza locale del Ministero dell'interno, con la specifica degli importi cui devono improrogabilmente far fronte, al fine di predisporre una procedura di emergenza per l'immediata disponibilità degli importi nelle more dell'iter procedurale della loro effettiva attribuzione.**

**(circolare Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, 7 marzo 2001, n. F.L. 9/01).**

**2. 'E temporaneamente sospesa la modalità ordinaria di erogazione dei trasferimenti erariali consistente nel monitoraggio diretto, da parte del Ministero dell'interno, della consistenza di cassa degli enti presente in tesoreria unica.**

**(circolare telegrafica Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 4 aprile 2002, n.F.L. 9/2002).**

**2.1. Permanendo i problemi tecnici che non consentono il monitoraggio diretto della consistenza di cassa in tesoreria unica ed essendo sospesa la modalità ordinaria di erogazione dei trasferimenti statali, le province e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, in presenza di spese improcrastinabili da effettuarsi entro i 40 giorni successivi ed alle quali non sia possibile fare fronte con le proprie disponibilità, hanno facoltà di trasmettere apposita richiesta di trasferimenti.**

**(circolare telegrafica, Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 aprile 2003, n. F.L. 14/2003).**

**3. Sono esclusi dalla disciplina di tesoreria unica i titoli di spesa concernenti il pagamento**

di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli di importo non superiore a 258,23 euro.

(art. 9, c. 8, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30).

## ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

### Scioglimento dei consigli

**1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento.**

(art.1, c.3, D.L. 22 febbraio n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).

**1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.**

**1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2005, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni 2002, 2003 e 2004.**

(art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44).

**1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:**

- a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;
- b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;
- c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.
- d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.

(art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).

**2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di**

**La analogia proceduta di intervento sostitutivo di cui al punto 1.3 prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio. (art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44).**

## **ENTRATE**

### **Trasferimenti statali**

**1. Un fondo di 201,5 milioni di euro per l'anno 2005, di 176,5 milioni di euro per l'anno 2006 e di 170,5 milioni di euro per l'anno 2007 è destinato al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali.**

**(art.1, c.28 e 29. legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art. 1 ter, c.1 e 2, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2004, n.314, dalla legge di conversione 1 marzo 2005, n.26).**

**1.1. Il fondo è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2004, di 10,230 milioni di euro per l'anno 2005, di 23,755 milioni di euro per l'anno 2006 e di 2,6 milioni di euro per l'anno 2007. (art.2 bis, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43).**

**1.2. Gli interventi da finanziare e gli enti destinatari dei contributi sono individuati, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, con decreto del ministero dell'economia e finanze n.21283 del 18 marzo 2005.**

**(in suppl. ord. n.49 alla G.U. n.68 del 23 marzo 2005).**

**1.3. Con il medesimo D.M. è approvato schema di attestazione per l'erogazione del trasferimento, da trasmettere al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato entro il termine perentorio del 30 settembre di ciascun anno, a pena di revoca del finanziamento.**

**1.4. I contributi che alla data del 31 agosto di ciascun anno non risultino impegnati, sono revocati.**

**2. Un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2005 è destinato ai comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le cui risorse risultino al di sotto della media procapite della fascia demografica di appartenenza, con finalità di riequilibrio economico e sociale.**

**(art.1, c.54, legge 30 dicembre 2004, n.311)**

**2.1. La finalizzazione del fondo è per il riequilibrio insediativo, ossia l'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, il recupero dei manufatti degli edifici e delle case rurali per finalità economiche e abitative, il recupero degli**

mandati, degli edifici e delle case rurali per finalità economiche e abitative, il recupero degli antichi mestieri.

(art.1, c.55).

**2.2. I criteri di ripartizione del fondo e le modalità per l'accesso ai finanziamenti sono stati definiti con D.M. n.1279 dell'1 marzo 2005.**

(in G.U. n.62 del 16 marzo 2005).).

**2.3. Entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 14 maggio 2005 i comuni montani sottodotati con popolazione inferiore a 1.000 abitanti devono presentare apposita domanda di richiesta del contributo.**

(art.3 D.M.).

**2.4. Entro il termine perentorio, a pena di recupero, del 31 marzo 2006, i comuni beneficiari del contributo devono presentare un'attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti nell'anno 2005.**

(art.4 D.M.).

**2.5. L'istanza di contributo e l'attestazione degli atti di impegno devono essere presentati, secondo i modelli allegati al D.M., alla Prefettura – ufficio territoriale del governo competente per territorio.**

#### **Trasferimenti statali - Erogazione**

**1. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti.**

( art. 31, c. 14, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

**1.1. Su richiesta dell'ente, può procedersi alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti.**

**1.2. In caso di incapienza dei trasferimenti e della compartecipazione, può procedersi alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.**

**2. Il recupero delle maggiori somme corrisposte ai comuni in via preventiva nel periodo 2000-2004 per addizionale sui consumi di energia elettrica è effettuato con rateizzazione in cinque anni, dal 2005 al 2009.**

(art.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44).

**2.1. In termini di competenza, le operazioni di recupero non conducono alla riduzione dei trasferimenti statali sulla previsione di bilancio, bensì a minori accertamenti di entrata per la quota di addizionale non portata in detrazione dei trasferimenti negli anni pregressi.**

#### **Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili**

**1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, inizialmente istituita nella misura di 1euro per passeggero imbarcato e per il solo anno 2004, è diventata**

**permanente**



**permanente.**

**(art.2, c.11, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art.7 quater, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140).**

**1.1. L'addizionale nella misura di un euro per passeggero imbarcato è versata all'entrata del bilancio dello Stato e da questi acquisita definitivamente per i primi 30 milioni di euro.**

**1.2. La parte eccedente i 30 milioni di euro affluisce in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e, per una quota pari al 40% del fondo medesimo, viene ripartita a favore dei comuni sede di aeroporto o confinanti con essi, secondo la media delle seguenti percentuali:**

- a) superficie di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;**
- b) superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.**

**1.3. La quota del fondo ripartita a favore dei comuni sede di aeroporto o confinanti con essi è raddoppiata, passando dell'iniziale 20% al 40% del fondo medesimo.**

**(art.2, c.11, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art. 6 quater, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.44).**

**1.4. La quota dell'introito annuale spettante ai comuni beneficiari potrà essere determinata e attribuita solo nell'esercizio successivo a quello di riferimento.**

**(circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).**

**1.5. L'addizionale applicata nel 2004 potrà, quindi, essere determinata (accertamento) e attribuita nell'anno 2005.**

**2. L'addizionale comunale è incrementata di un euro, passando a 2 euro per passeggero imbarcato. (art.6 quater, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).**

**2.1. L'incremento dell'addizionale è versata al bilancio dello Stato e da questi acquisita definitivamente.**

### **Addizionale comunale all'Irpef**

**1. Dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2004, le aliquote di addizionale applicabili non possono essere superiori a quelle in vigore per l'anno 2002.**

**( art. 3, c. 1, lett. a, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, c.21, legge 24 dicembre 2003, n.350).**

**2. La sospensione della facoltà di aumentare l'aliquota di compartecipazione è confermata anche per gli anni 2005, 2006 e 2007.**

**(art. 1, c.51, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

**2.1. È consentita la variazione in aumento nella misura massima dello 0,1 per cento, soltanto ai comuni che al 1° gennaio 2005 non si siano ancora avvalsi della facoltà di applicare l'aliquota aggiuntiva a quella base (in atto "zero").**

**2.2. L'esercizio della facoltà di deliberare l'aumento è escluso ai comuni che abbiano variato l'aliquota dell'addizionale con una deliberazione vigente al 1° gennaio 2005, ancorché detta deliberazione, adottata dopo il 29 settembre 2002, non abbia prodotto effetti, in quanto sospesa dalla norma.**

**(circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 18 marzo 2005, n.1/DPF).**

**2.3. Restano salve e mantengono la loro efficacia le deliberazioni confermate delle aliquote in vigore e quelle con le quali l'aliquota 2004 viene ridotta per l'anno 2005.**

**2.4. Le deliberazioni di aumento della stessa che dovessero essere state adottate dal 29 settembre 2002, data di decorrenza del blocco dell'efficacia degli aumenti, al 31 maggio 2005, data fissata per la deliberazione del bilancio per l'esercizio 2005, ancorché pubblicate sul sito informatico, non sono esecutive, in quanto gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2006.**

#### **Addizionali sui consumi di energia elettrica**

**1. Dal 1° gennaio 2000 sono aumentate le misure delle addizionali e modificata la disciplina. (art. 10, commi da 4 a 17, legge 13 maggio 1999, n. 133).**

**1.1. Al maggiore o minore gettito delle addizionali comunali corrisponde pari decurtazione o aumento dei trasferimenti statali. (c.11).**

**1.2. Negli anni dal 2000 al 2002, i conguagli delle addizionali sono stati operati sulla base di dati stimati che, sottoposti a verifica, hanno consentito di accertare la necessità di recuperare nei confronti dei comuni una quota di maggiori introiti pari a circa 105 milioni di euro.**

**1.3. Sulla base dei nuovi dati, sono stati rideterminati la quota annuale di aumento/detraazione dei trasferimenti ed i relativi conguagli per gli anni pregressi.**

**1.4. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva è effettuato con rateizzazione in cinque anni, dal 2005 al 2009. (art.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44).**

#### **Imposta provinciale di trascrizione**

**1. L'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la commessa addizionale provinciale sono abolite dal 1° gennaio 1999.**

**(art. 51, c. 2, D.L. n. 15 dicembre 1997, n. 446)**

(art. 51, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 440 ).

**2. Le province possono istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico avente competenza nel proprio territorio.**

(art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ).

**2.1. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico può essere effettuata, su istanza del venditore, attraverso lo sportello telematico dell'automobilista.**

(art.3, c.2, D.L. 14 marzo 2005, n.35).

### **Imposta comunale sugli immobili (Ici)**

**1. Con D.M. 22 febbraio 2005, sono stati aggiornati per l'anno 2005 i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzabili.**

( in G.U. n.56, del 9 marzo 2005).

**1.1. Per i fabbricati del gruppo catastale D, relativamente ai quali l'imposta corrisposta in precedenza a un solo comune sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati devono regolare con accordi i relativi rapporti finanziari.**

(art.27, c.11, legge 28 dicembre 2001, n.448).

**1.2. Il Ministero interno è delegato ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo spettante a ciascun comune a titolo di trasferimenti erariali.**

**2. È soppressa la norma che prevedeva il consorzio alla determinazione della rendita catastale degli opifici e degli altri immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali anche delle parti mobili collegate strutturalmente in via provvisoria al suolo, ai fabbricati e alle costruzioni stabili, alle quali può accedersi, mediante qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso.**

(art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311, abrogato dall'art.4, c.1, lett. d, D.L. 14 marzo 2005, n.35).

**3. I concessionari del servizio nazionale della riscossione sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni.**

(art.2, c.2 bis, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione, 31 marzo 2005, n.43).

**3.1. Le somme saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della**

gestione del tributo ed alle politiche di informazione del contribuente.

**3.2. Termini, modalità di presentazione delle dichiarazioni, sistema di versamento e di impiego delle somme saranno stabilite con D.M..**

## **Imposta sulla pubblicità**

**1. Per le associazioni sportive dilettantistiche, anche costituite in società di capitale senza fine di lucro, la pubblicità in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerare in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.**

**(art.7 octies, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).**

## **Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari**

**1. I comuni possono prevedere che le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente siano sottoposte ad un regime autorizzatorio e assoggettate al pagamento di un canone in base a tariffa.**

**(art.62, c.1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).**

**1.1. Con l'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, viene esclusa l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.**

**1.2. L'istituzione del canone e la determinazione delle tariffe sono previste con atto regolamentare di competenza consiliare.**

**2. Il regolamento deve essere informato ai criteri di cui all'art. 62 del D.Lgs. 446/1997 ed adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.**

**(art. 52, c. 1, 2 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ).**

**2.1. Qualora la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento è stabilito entro la data di approvazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio.**

**(art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

**3. Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari non ha natura di entrata tributaria.**

**(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 3 novembre 1998, n.256/E, in G.U. n. 261 del 7 novembre 1998 ).**

**3.1. Il relativo regolamento non è, pertanto, soggetto a trasmissione al Ministero delle finanze.**

**4. La tariffa del canone, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non deve essere**

superiore di oltre il 25% rispetto alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deliberata nell'anno solare antecedente a quello in cui viene adottato il canone.

(art.62, c.2, lett. d, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nel testo modificato dall'art.10, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).

**5. Entro il 2 giugno 2005 e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni rideterminano, ove occorra, la misura del canone.**

(art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).

**5.1. A decorrere dall'esercizio 2006, la tariffa del canone terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat.**

## **Tariffe e prezzi pubblici**

**1. Ferme restando le competenze degli organi comunali e provinciali previste dalle disposizioni vigenti in ordine alle delibere su tariffe e prezzi pubblici e di approvazione del bilancio, l'approvazione di tariffe e prezzi costituisce presupposto per la formazione del bilancio.**

(art. 54, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ).

**1.1. I comuni possono prevedere agevolazioni tariffarie per i servizi pubblici locali e deliberare tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali in favore delle famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili.**

(art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265).

**2. Per l'anno 2005, il termine è differito al 31 maggio 2005.**

( art.53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, , nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; D.L. 31 marzo 2005, n.44).

**3. La modifica di tariffe e prezzi pubblici può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi a servizi stessi.**

(art.54, c.1 bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, aggiunto dall'art.54, c.1, lett. a, legge 23 dicembre 2000, n.388).

**3.1. L'incremento delle tariffe in corso d'esercizio non ha effetto retroattivo.**

## **SPESE**

### **Studio o ricerca e consulenza**

**1. Per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi le regioni, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la spesa annua per affidamenti di incarichi di studio o di ricerca e quelli di consulenza esterna negli anni 2005, 2006 e 2007 non può essere superiore a**

quella sostenuta nell'anno 2004.

(art.1, c.11, legge 30 dicembre 2004, n.311; deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, 15 febbraio 2005, n.6).

**1.1. Gli affidamenti conferiti al di fuori dei limiti di spesa costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale**

**2. Per gli enti locali, escluso quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti, gli affidamenti di incarichi di studio o di ricerca e quelli di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione devono essere adeguatamente motivati, con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, e sono possibili soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. (art.1, c.11 e 42, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

**2.1. Gli atti di affidamento devono essere corredati da una relazione valutativa dell'organo di revisione e devono essere trasmessi alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo.**

**2.2. Gli affidamenti conferiti in mancanza dei presupposti legittimanti costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.**

**2.3. Non sono soggetti ai vincoli di cui al presente punto gli incarichi di progettazione di opere pubbliche.**

**2.4. Sono da considerare, altresì, esclusi dal novero degli incarichi di studio, ricerca e consulenza:**  
 - le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;  
 - la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;  
 - gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.  
 (circolare presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 15 marzo 2005, n.DFP/10558/85/1.2.3.3)

## **Gestione autovetture**

**1. Per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, la spesa annua 2005 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nel loro complesso, non può essere superiore al 90% della spesa sostenuta nell'anno 2004. (art.1, c.12, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

**1.1. Per l'anno 2006 la spesa massima sostenibile non può essere superiore all' 80% di quella sostenuta nell'anno 2004.**

**1.2. Per l'anno 2007 la spesa massima sostenibile non può essere superiore al 70% di quella sostenuta nell'anno 2004.**

**2. Gli enti locali possono considerarsi esclusi dall'obbligo di trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al ministero dell'economia e finanze una relazione sulla consistenza e destinazione dei mezzi di trasporto a loro disposizione. (circolare ministero economia e finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, 21**

marzo 2005, n.11, in G.U. n.68 del 23 marzo 2005).

## **Elezioni del 3 e 4 aprile 2005**

**1. Con circolare del ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 marzo 2005, n. F.L. 10/2005, sono fornite precisazioni sulle spese per l'attuazione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali del 3 e 4 aprile 2005.**

**1.1. I rendiconti delle spese a carico dell'erario dovranno essere trasmessi dai comuni alla prefettura – ufficio territoriale competente per territorio – entro il termine perentorio del 4 ottobre 2005 (sei mesi dalla data delle consultazioni).**

**1.2. I rendiconti delle spese a carico delle regioni dovranno essere trasmessi alla rispettiva amministrazione regionale entro il termine perentorio del 4 luglio 2005 (tre mesi dalla data delle consultazioni).**

**1.3. I rendiconti delle spese derivanti da adempimenti comuni dovranno essere corredati da un prospetto riepilogativo con l'indicazione della spesa a carico delle amministrazioni interessate alle consultazioni e trasmessi al Prefetto del capoluogo della regione per l'apposizione del visto di esecutività.**

## **Contributi a società sportive (1)**

**1. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche non devono più dimostrare l'avvenuta iscrizione al registro istituito presso il CONI.**

**( art. 90, c. 22, legge 27 dicembre 2002, n. 289, abrogato dall'art.4, c.6 quater, aggiunto al D.L. 22 marzo 2004, n.72, dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n.128).**

## **Spese pubblicitarie**

**1. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare comunicazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario. (art.10, c.1, delibera n.129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dall'art.1, deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 7 marzo 2005, n.139/05/CONS, in G.U. n.67 del 22 marzo 2005).**

**1.1. La comunicazione deve essere eseguita, con modello telematico, entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese impegnate nell'ultimo esercizio finanziario concluso. (art.10, c.2).**

**1.2. La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui non sia stata impegnata alcuna spesa. (art.10, c.3).**

**1.3. Per le dichiarazioni relative all'esercizio 2004, il termine è prorogato al 30 settembre 2005.**

**(1) A rettifica di quanto riportato, alla medesima voce, su AZIENDITALIA n.2/2005.**

## MUTUI

### Certificazione

**1. Con D.M. 14 febbraio 2005 è stato approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2004, a valere sulle quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti. (in G.U. n.55 dell'8 marzo 2005).**

**1.1. La certificazione, sottoscritta dal responsabile del servizio, deve essere trasmessa alle prefetture competenti per territorio entro il termine perentorio del 31 marzo 2005 e non deve comprendere i mutui concessi dalla Cassa dd.pp., dall'Inpdap e dall'Istituto per il credito sportivo**

## SERVIZI PUBBLICI

### Formazione professionale

**1. È soppresso l'obbligo per gli enti fruitori di finanziamenti pubblici o dell'unione europea per l'avviamento, l'aggiornamento e la formazione professionale di dotarsi entro il 31 dicembre 2005 di misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire atti illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio.**

**(art.1, c.82, legge 30 dicembre 2004, n.311, abrogato dall'art.4, c.1, lett. a, D.L. 14 marzo 2005, n.35).**

### Politiche sociali

**1. Il reddito minimo di inserimento è prorogato fino al 30 aprile 2006.**

**(art.80, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.7, undecies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).**

**1.1. Le somme non spese dai comuni entro il 30 aprile 2006 devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo nazionale per le politiche sociali.**

**(art.7 undecies, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).**

### Documentazione in formato elettronico

**1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita dalla carta d'identità elettronica.**

**(art.7 vices ter, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).**



**1.1. La sostituzione interviene all'atto della richiesta del primo rilascio o dal rinnovo del documento.**

**1.2. Entro il 31 ottobre 2005, i comuni che non vi abbiano ottemperato devono provvedere alla predisposizione dei necessari collegamenti all'indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione.**

**1.3. I soggetti richiedenti la carta d'identità sono tenuti a corrispondere un rimborso spese, il cui importo e relative modalità di riscossione sono determinati annualmente con D.M.. (art.7 vices quater).**

**1.4. In sede di prima attuazione, il D.M. sarà emanato entro il 31 maggio 2005.**

#### **Servizi idrici, del gas e energia elettrica**

**1. 'E disposto l'obbligo, da parte dei soggetti che erogano energia elettrica, servizi idrici e del gas, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza.**

**(art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

**1.1. A decorrere dal 1° aprile 2005, devono essere richiesti i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei contratti.**

**(art.1, c.333, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

**1.2. Per i contratti in essere, i dati identificativi catastali devono essere acquisiti in occasione del rinnovo o della modifica del contratto stesso.**

**1.3. Le informazioni analitiche da acquisire che individuano unicamente le unità immobiliari sono state stabilite con provvedimento direttoriale delle agenzie delle entrate e del territorio 16 marzo 2005.**

**(in G.U. n.68 del 23 marzo 2005).**

**2. Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche.**

**(art.7, c.11, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.4, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

#### **Abitazioni in locazione**

**1. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione massimo biennali da destinare, mediante concessione amministrativa, agli inquilini in grave disagio abitativo soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio. Il canone è libero.**

**(art.2, c.3, D.L. 13 settembre 2004, n.240, convertito nella legge 12 novembre 2004, n.269).**

**1.1. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione di durata triennale da destinare, mediante concessione amministrativa, agli inquilini in grave disagio abitativo soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio. Il canone è stabilito sulla base degli accordi locali e dei criteri di cui ai precedenti punti 1.2. o 1.3.**

**(art.2, c.4, D.L. 13 settembre 2004, n.240, convertito nella legge 12 novembre 2004, n.269).**

**1.2. Sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni, relativi ai contratti stipulati di cui ai precedenti punti 3. e 3.1., il ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad erogare un contributo una-tantum, per ciascun contratto stipulato, nella misura di:**

- euro 5.000 per i comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;
- euro 4.000 per i comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;
- euro 3.000 per i comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.

**(art.2, c.7 lett. a) e 8, art.3, c.1 e art.4, D.L. 13 settembre 2004, n.240, convertito nella legge 12 novembre 2004, n.269).**

**1.3. Con circolare del ministero infrastrutture e trasporti, 10 marzo 2005, n.452, sono fornite illustrazioni sui soggetti destinatari del contributo, sulla misura dello stesso e sui necessari adempimenti per conseguirlo.**

**(in G.U. n.63 del 17 marzo 2005).**

## **Manifestazioni liriche**

**1. Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso dello Stato possono essere promosse anche dagli enti locali.**

**(art.27, c.1, legge 14 agosto 1967, n.800, nel testo sostituito dall'art.3 bis, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).**

## **Rete informatica**

**1. E istituito il sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi.**

**(D.Lgs. 28 febbraio 2005, n.42, in G.U. n.73 del 30 marzo 2005).**

**1.1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, c.2, del D.Lgs. 165/2001, ivi compresi, quindi, gli enti locali.**

**1.2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale, adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi soluzioni tecniche compatibili con le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPC che saranno adottate con uno a più decreti ministeriali.**

## **PUBBLICO IMPIEGO**

### **Mobilità**

**1. Può essere disposta l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o presso imprese private, per singoli progetti e con il consenso dei dipendenti interessati, sulla base di appositi protocolli di intesa fra le parti.**

**(art.23 bis, c.7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.5, c.1, D.L. 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.43).**

**2. Con il semplice consenso dell'amministrazione di appartenenza, è possibile ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni..**

**(art.30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).**

**3. È consentito il trasferimento per la mobilità anche intercompartimentale, nel rispetto delle dotazioni organiche, purchè siano stati rispettati gli obiettivi del patto di stabilità interno.**

**(art.1, c.47, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

**4. Con D.P.C.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° marzo 2003, saranno stabilite procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.**

**(art.34, c.21, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

**5. Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, gli Enti locali sono tenuti a comunicare l'area, il livello, la sede di destinazione e, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende bandire il concorso, alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale.**

**(art.34 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.7, legge 16 gennaio 2003, n.3; circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, 17 marzo 2003, n.1440).**

**5.1. Non sussiste, per gli enti locali, la condizione della prioritaria immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando o di fuori ruolo che abbiano fatto domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.**

**(art.30, c.2 bis).**

**5.2. All'avvio delle procedure concorsuali può procedersi decorsi due mesi dalla data di ricezione, per conoscenza, da parte del dipartimento della funzione pubblica, della comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità.**

**(art.34 bis, c.2 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo modificato dall'art.5, c.1 septies, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).**

**5.3. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto.**

**(art.34, c.5).**

**5.4. Sono escluse dalla procedura di preventiva comunicazione le mobilità volontarie ed i casi di scorrimento della graduatorie.**

## Trattenimento in servizio

**1. Con circolare Imps, 25 marzo 2005, n.53/05, dopo quella della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 5 novembre 2004, n.5 (in G.U. n.300 del 23 dicembre 2004), sono forniti chiarimenti sulla possibilità prevista dall'art.1 quater, D.L. 28 maggio 2004, n.136, nel testo integrato dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n.186, di mantenere in servizio i pubblici dipendenti fino al compimento del settantesimo anno di età.**

**1.1. Il trattenimento facoltativo in servizio fino a 70 anni si differenzia dalla permanenza in servizio per un ulteriore biennio dopo i 65 anni, che costituisce un diritto, se richiesto, del dipendente.**

**1.2. Entro un congruo termine precedente al raggiungimento del limite di età, stabilito dall'ente, il dipendente che abbia già maturato l'anzianità contributiva richiesta per la vecchiaia può formulare richiesta di trattenimento in servizio per ulteriori tre anni, che l'amministrazione ha facoltà di accogliere dopo avere valutato il proprio interesse al trattenimento, in funzione delle particolari esperienze professionali acquisite dal richiedente e della impossibilità di rinvenirne all'interno.**

**1.3. L'amministrazione potrà disporre il trattenimento in servizio anche per un periodo inferiore al triennio.**

**1.4. Il trattenimento in servizio non comporta novazione del rapporto.**

**1.5. Qualora l'amministrazione non abbia ritenuto di accogliere la domanda di trattenimento in servizio di un proprio dirigente, resta preclusa la possibilità di conferire allo stesso, successivamente, un incarico dirigenziale.**

**1.6. Le pubbliche amministrazioni che accolgono domande di trattenimento in servizio devono darne comunicazione alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, e al ministero dell'economia e finanze, ragioneria generale dello Stato.**

**2. Il trattenimento in servizio fino all'età di 70 anni costituisce nuova assunzione, con l'applicazione della disciplina sui divieti e sui limiti in materia di assunzione. (art.1, c.99, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

## Cumulo di incarichi

**1. Le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione sono escluse dagli obblighi della previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente incaricato, di quello posto a carico dei soggetti che erogano i compensi di darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza, di quello posto a carico delle amministrazioni pubbliche che hanno conferito o autorizzato l'incarico di darne comunicazione annuale al dipartimento della funzione pubblica.**

**(art.53, c.6, lett. f bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, aggiunta dall'art.7 novies aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, della legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).**

## **Orario di lavoro**

**1. Con circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali, 3 marzo 2005, n.8, redatta d'intesa con il dipartimento della funzione pubblica, per le parti riguardanti anche il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, sono chiariti aspetti della disciplina sull'organizzazione dell'orario di lavoro.**

## **Incarichi e consulenze esterni - Collaborazioni**

**La Corte dei conti, con deliberazione 15 luglio 2005, n.6, delle sezioni riunite, ha fornito linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni dell'art.1, c.11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n.311. La presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, che era già intervenuta sulla materia, con circolare 15 luglio 2004, n.4, ha fornito ulteriori chiarimenti con circolare 15 marzo 2005, n. DPF/10558/85/1.2.3.3.**

**1. Il ricorso a rapporti di collaborazione è consentito solo per prestazioni di elevata professionalità a fronte di particolari esigenze cui non possa sopperirsi con personale in servizio.**

**1.1. Le esigenze che possono essere fronteggiate con affidamento di incarichi a terzi devono, altresì, essere temporanee, non riguardare compiti che sono o devono essere svolti da dipendenti dell'ente.**

**1.2. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza rispondono ai criteri di legittimità qualora ricorrano**

**congiuntamente i seguenti elementi:**

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;**
- impossibilità per l'ente conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee, accertata a seguito di una reale ricognizione;**
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;**
- temporaneità dell'incarico;**
- proporzione tra compenso erogato ed utilità conseguita.**

**1.3. Gli elementi di cui al punto precedente devono risultare dal contratto risultante da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione.**

**2. La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna e, nello specifico, di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.**

**2.1. L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti le progressioni verticali.**

**2.2. L'esigenza di fabbisogni quantificabili e definiti nel tempo deve essere soddisfatta attraverso contratti di lavoro a tempo determinato.**

**3. Il contenuto delle attività affidabili a soggetti esterni deve riguardare prestazioni di elevata professionalità e, quindi, di prestazioni di opera intellettuale.**

**3.1. Alla fase di individuazione delle competenze necessarie si collega quella della valutazione della professionalità dei possibili collaboratori, la cui selezione, previo ricorso ad opportuni avvisi pubblici e metodologie qualificate di comparazione dei curricula, deve garantire l'apporto più rispondente alle esigenze dell'amministrazione e la trasparenza nelle scelte.**

**4. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per l'essenza di vincoli di subordinazione ed impedisce che al collaboratore siano affidati compiti di gestione e di rappresentanza.**

**4.1. Il rapporto è ricondotto al campo del lavoro autonomo con le seguenti peculiarità:**  
 - continuità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;  
 - coordinazione, ossia vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore ed attività dell'ente committente;  
 - prevalenza della prestazione personale.

**4.2. Non sono applicabili al rapporto gli istituti del lavoro subordinato, quali l'obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.**

**4.3. Non sono, di contro, altresì, applicabili al rapporto l'attribuzione di ferie, l'unilaterale programmazione del periodo di riposo e la titolarità del diritto ai buoni pasto.**

**4.4. Per l'assimilazione fiscale operata dal Tuir, relativamente alle trasferte si applicano, invece, le regole valide per i lavoratori dipendenti.**

**4.5. Non potrà verificarsi, in nessun caso, la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.**

**4.6. Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordinata e continuativa sono tenute a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.**

**5. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la spesa annua per affidamenti di incarichi di studio o di ricerca e quelli di consulenza esterna negli anni 2005, 2006 e 2007 non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004, fatta eccezione per gli incarichi di progettazione di opere pubbliche.**

**5.1. Gli atti di affidamento degli incarichi devono recare la certificazione del servizio di ragioneria sul rispetto del limite di spesa, devono essere sottoposti all'esame, per la valutazione della regolarità contabile, finanziaria ed economica, del Collegio dei revisori, e devono essere trasmessi, corredati dalla relazione valutativa dell'organo di revisione, alla sezione regionale di**

controllo della Corte dei conti.

**5.2. Gli incarichi di studio comportano lo svolgimento di un'attività concernente lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione, con la conseguenza di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati e le soluzioni proposte; di norma, gli incarichi di studio si identificano con le collaborazioni occasionali.**

**5.3. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione ed anch'essi, di norma, si identificano con le collaborazioni occasionali.**

**5.4. Gli incarichi di consulenza hanno contenuti che coincidano, come i precedenti, con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile ed assicurano all'amministrazione committente pareri, espressioni di giudizio, valutazioni, tramite prestazioni professionali che possono identificarsi anche con le collaborazioni coordinate e continuative.**

**5.5. Sono da considerare escluse dal novero degli incarichi di studio, ricerca e consulenza:**

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

**6. La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è dei dirigenti o responsabili di servizio.**

**6.1. Nei casi di superamento dei vincoli e limiti di utilizzo di incarichi di consulenza e collaborazioni esterne, deve ritenersi superato l'errore scusabile e sussistente, invece, la colpa grave.**

**6.2. L'attribuzione di incarichi di collaborazione al di fuori delle condizioni e delle fattispecie indicate ai punti precedenti, comporta addebito di responsabilità a carico del dirigente o responsabile del servizio che ha adottato o dato il parere per gli aspetti di legittimità sull'atto e, specificatamente:**

- la responsabilità per danno erariale;
- la responsabilità amministrativa;
- la responsabilità in sede civile.

**Conto annuale e relazione sulla gestione del personale**

**1. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 marzo 2005, n.9, sono state diramate le istruzioni per il monitoraggio della spesa del personale relativa all'esercizio 2004 e la compilazione dei modelli del conto annuale unitamente alla relazione illustrativa sulla gestione.  
(in suppl. ord. n.41 alla G.U. n.62 del 16 marzo 2005).**

**1.1. I modelli di rilevazione da utilizzare per il monitoraggio 2004 sono allegati alla circolare ministeriale; devono essere inviati esclusivamente on-line e sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal presidente del collegio dei revisori.**

**1.2. I termini per l'invio del conto annuale 2004 della spesa di personale sono fissati dal 4 aprile al 31 maggio 2005.**

**1.3. I termini per la trasmissione della relazione sulla gestione 2004 sono fissati dal 1° giugno al 31 agosto 2005.**

**1.4. In caso di inadempienza, sono sospesi i versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti e sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie sia agli enti che ai responsabili del procedimento.**

**1.5. Le sanzioni sono comminate anche nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete e/o chiaramente inattendibili.**

**1.6. Tutte le province e le comunità montane, nonché gli 836 comuni facenti parte del campione d'indagine sono tenuti a trasmettere il modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente e delle relative spese entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre 2005 e gennaio 2006, successivi ad ogni trimestre.**

## **PATRIMONIO PUBBLICO**

### **Demanio storico e artistico**

**1. I beni mobili e immobili degli enti locali appartenenti al patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario, sono sottoposti alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sarà effettuata una verifica sulla sussistenza o meno dei requisiti in materia di beni culturali ambientali.**

**(art.27, c.1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).**

**1.1. Il riscontro della sussistenza dei requisiti determina la definitiva sottoposizione dei beni ai vincoli per la tutela; l'assenza dei requisiti comporta l'avvio della procedura di sclassificazione e la successiva alienabilità.**

**1.2. La verifica, ad opera delle soprintendenze, è avviata a richiesta degli enti, con istanza corredata dalle schede descrittive dei singoli beni.**

**(art.27, c.12).**

**1.3. Con D.M. 6 febbraio 2004 sono stabiliti i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili oggetto di verifica. (in G.U. n.52 del 3 marzo 2004).**



**1.4. Tramite accordi con le soprintendenze regionali, sottoposti all'approvazione del ministero per i beni e le attività culturali, saranno definiti i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di beni.**

**1.5. Con D.M. 28 febbraio 2005, sono state apportate modifiche e integrazioni al precedente D.M. 6 febbraio 2004.  
(in G.U. n.61 del 15 marzo 2005).**

## **ANAGRAFE TRIBUTARIA**

### **Comunicazioni**

**1. È disposto l'obbligo, da parte dei soggetti che erogano energia elettrica, servizi idrici e del gas, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza.  
(art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

**1.1. A decorrere dal 1° aprile 2005, devono essere richiesti i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei contratti.  
(art.1, c.333, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

**1.2. Per i contratti in essere, i dati identificativi catastali devono essere acquisiti in occasione del rinnovo o della modifica del contratto stesso.**

**1.3. Le informazioni analitiche da acquisire che individuano unicamente le unità immobiliari sono state stabilite con provvedimento direttoriale delle agenzie dell'entrata e del territorio 16 marzo 2005.  
(in G.U. n.68 del 23 marzo 2005).**

**2. Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche.  
(art.7, c.11, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.4, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

## **1 GIUGNO**

### **Esercizio provvisorio**

**- Decorrenza dell'esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, fino**

- **Decorrenza dell'esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, fino all'esecutività del bilancio 2005, se questo è stato adottato il 31 maggio 2005 senza che la deliberazione di approvazione sia stata dichiarata immediatamente esecutiva, previa deliberazione consiliare autorizzativa.**

**(art. 163, c.1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n.267; art.1, c.1, D.L. 31 marzo 2005, n.44).**

#### **Piano esecutivo di gestione (1)**

- **Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.**

**(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.1, D.L. 31 marzo 2005, n.44).**

- **(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.**

**(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.1, D.L. 31 marzo 2005, n.44).**

#### **Bilancio di previsione**

- **Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema di bilancio non ancora adottato dalla giunta, il prefetto nomina un commissario perché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. Con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario. Decorso il termine senza che il bilancio sia approvato, provvede il commissario ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.**

**(art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44).**

- **Termine entro il quale, qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per l'approvazione da parte del consiglio dello schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione. Decorso il termine senza che il bilancio sia approvato, provvede il commissario ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.**

**(art.1, c.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44).**

## **2 GIUGNO**

### **Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari**

- (Facoltativa) **Deliberazione di rideterminazione della misura del canone con effetto per l'esercizio 2005.**

(art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 della legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).

## **10 GIUGNO**

### **Esecutività del bilancio (2)**

- **Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2005, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile.**

(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.1, D.L. 31 marzo 2005, n.44).

### **Rendiconto (3)**

- **Messa a disposizione del consiglio della proposta di deliberazione del rendiconto 2004 munito della relazione dell'organo di revisione**

(artt.151, c.7, e art.227, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## **15 GIUGNO**

### **Imposta R.C. auto**

- **Comunicazione da parte del Ministero dell'interno alle singole province degli eventuali importi da recuperare per riduzione trasferimenti statali che non è stato possibile operare, relativamente all'anno 2004.**

(art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004).

### **Patto di stabilità interno**

- **Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve comunicare le somme da versare alla scadenza prescelta, entro e non oltre il 30 giugno, per l'estinzione anticipata, l'elenco dei finanziamenti che saranno estinti, nonché le modalità di pagamento, alle province e comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui con piano finanziario 2005/2009 presentato entro il 31 marzo 2005.**

(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero Tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).

## 20 GIUGNO

### Fondo per il sostegno alla progettazione

- Termine annuale per la presentazione al ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, via xx settembre, 97, 00187 Roma, della domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, corredata da prospetto informativo, per l'ammissione al contributo del fondo destinato al finanziamento delle spese di progettazione di opere pubbliche, nella misura almeno pari al 50% del costo effettivo di progettazione. (art.54, legge 28 dicembre 2001, n.448; D.M. 10 aprile 2002).

## 29 GIUGNO

### Programma triennale lavori pubblici (2)

- Termine per la trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; artt.2, c.4, e 10, c.3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002).

## 30 GIUGNO

### Imposta comunale sugli immobili

- Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno subito nel 2004 una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed allo 0,50% della spesa corrente prevista nel bilancio 2004, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le minori entrate per l'integrazione, in pari misura, dei trasferimenti statali. (art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197).

- Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno beneficiato nel 2004 di un gettito Ici superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le maggiori entrate per la riduzione, in misura pari all'eccedenza di gettito superiore al predetto 30%, dei trasferimenti statali. (art.64, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197).

Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al consorzio ANCI/CNC i dati di ricezione

**- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere al consorzio ANCI/CNC i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2004 e versata direttamente o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accredito su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale, fino al 31 dicembre 2004.**

**(D.M. 31 luglio 2000).**

**- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativa all'Ici.**

**(D.M. 31 luglio 2000).**

**- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2004 e versata o con comunicazione di accredito su c.c.p. fino al 31 dicembre 2004.**

**(D.M. 31 luglio 2000).**

**- Trasmissione al Centro elaborativo del Consorzio Anci-Cnc delle dichiarazioni Ici presentate al Comune nell'anno 2004.**

**(art.1, c.1, D.M. 7 giugno 2000).**

#### **Trasferimenti statali**

**- Erogazione della prima rata del contributo statale a valere sul fondo per il contenimento delle tariffe, alimentato con le misure finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione.**

**(D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33).**

**- Attribuzione della prima rata del contributo erariale per l'anno 2005 agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per Iva certificati.**

**(D.M. 22 dicembre 2000).**

**- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti dell'intero contributo 2005 sul fondo nazionale ordinario degli investimenti e dei contributi ad esso assimilati.**

**(D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

**- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti dell'intero contributo 2005 per il finanziamento degli oneri per incremento degli stipendi ai segretari comunali.**

**(D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

**- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti dei contributi per i quali disposizioni normative non prevedano altra scadenza, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili.**

**(D.M. 31 luglio 2000, n.3/2000; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

**(D.M. 21 febbraio 2002, n.5/2002; art.51, c.5, legge 21 dicembre 2002, n.289)..**

### **Organi collegiali**

**- Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo dell'amministrazione, della giunta e del consiglio, secondo le rispettive competenze, per l'identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, ai fini della soppressione di quelli non identificati.**

**(art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

### **Addizionale comunale Irpef**

**- Comunicazione al ministero dell'interno, da parte del Ministero dell'economia e finanze, dei dati statistici più recenti sui redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni, ai fini della successiva attribuzione, a titolo d'acconto, del gettito dell'addizionale 2004, entro l'anno 2005.**

**(art.1, c.7, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, nel testo sostituito dall'art.25, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

**- Comunicazione al ministero dell'interno, da parte del Ministero dell'economia e finanze, dei dati statistici relativi all'anno precedente sui redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni, ai fini della successiva attribuzione definitiva degli importi dovuti ai comuni, con conguaglio anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso.**

**(art.1, c.7, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, nel testo sostituito dall'art.25, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

### **Verifica di cassa**

**- Seconda verifica trimestrale ordinaria 2005, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'Ente, della gestione del servizio di tesoreria e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni.**

**(art.223, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

### **Flussi di cassa**

**- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 4° bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 4° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo. (circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).**

## **Patto di stabilità interno**

- **Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti, da parte delle province e dei comuni che hanno presentato nei termini domanda di estinzione anticipata con piano finanziario 2004/2008 o precedente, di una tabella contenente i dati tratti dal rendiconto dell'esercizio 2004 e le eventuali nuove stime per gli anni successivi, ai fini del monitoraggio dei piani finanziari.**  
(art.28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).
- **Termine entro il quale deve essere eseguito il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle risorse destinate all'estinzione anticipata di mutui, per la quota che andrà a ridurre il residuo debito dal 1° luglio, nella misura comunicata entro il 15 giugno dalla Cassa dd.pp. medesima, da parte delle province e dei comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui con piano finanziario.**  
(circolare ministro tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).
- **Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti - Div. V - anche via fax, di copia della quietanza o della ricevuta del bollettino di c/c postale.**  
(circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).
- **Riproduzione e nuova trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II – mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCCEM e all'UPI, dei modelli sui saldi finanziari relativi all'anno 2004, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 gennaio 2005 sulla base dei dati di pre-consuntivo si differissero da quelli definitivi rilevati con l'approvazione del rendiconto 2004.**  
(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2004, n.5).
- **Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2004, per la verifica, da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento degli obiettivi programmatici 2004 di competenza e di cassa.**  
(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2004, n.5).

## **Informazione ambientale**

- **Trasmissione al Ministero dell'ambiente (Servizio V.I.A. Divisione II – Settore informazione ambientale, via della Ferratella in Laterano, 33 – 00184 Roma) delle schede A e B allegate alla circolare 22 luglio 1997 (in G.U. n.245 del 20 ottobre 1997) sui dati relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, ai fini della relazione annuale.**  
(art.8, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.39).

## **Prestazioni ai soggetti bisognosi**

- **Verifica annuale della persistenza dei presupposti per la concessione di prestazioni pecuniarie o in natura a favore di soggetti bisognosi e comunicazione dell'esito degli accertamenti al Dip. Della funzione pubblica**  
(art.1, c.266, legge 662/1996).

## **Rendiconto**

- **Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2004.**  
(art.151, c.7, e art.227, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

## **Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti (4)**

- **Comunicazione in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, degli incarichi retribuiti autorizzati o conferiti a propri dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicati:**

- a) **le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;**
- b) **le ragioni di conferimento o dell'autorizzazione;**
- c) **i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;**
- d) **la rispondenza del conferimento o dell'autorizzazione ai principi del buon andamento dell'amministrazione;**
- e) **le misure che intendono adottare per il contenimento della spesa.**

(art.53, c.12, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

- **Trasmissione di dichiarazione in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, da parte delle amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi retribuiti a propri dipendenti, di non avere conferito o autorizzato incarichi.**

(art.53, c.12, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165).

- **Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi erogati direttamente nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti, e dei compensi erogati da terzi, sempre nell'anno precedente, per gli incarichi autorizzati, sulla base delle comunicazioni fornite da questi ultimi entro il 30 aprile.**

( art.53, c.13, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165).

- **Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, dei compensi percepiti nell'anno precedente dai dipendenti per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio.**

( art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165).



## **Collaboratori e consulenti esterni (4)**

- **Comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o dell'ammontare dei compensi corrisposti.**  
(art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165).

## **Cessione di crediti**

- **Comunicazione annuale alla ragioneria generale dello stato, ispettorato generale bilancio, Div. V, dell'entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell'anno precedente e del prezzo medio delle cessioni medesime.**  
( art. 8, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e circolare ministero tesoro, 30 marzo 1998, n. 30 ).

## **Sostituto d'imposta**

- **Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei beneficiari di contributi corrisposti nell'anno 2004 e assoggettati a ritenuta d'acconto, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattenuta.**  
(art.20, D.P.R. 2 novembre 1976, n.784).
- **Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei soggetti cui sono state corrisposte nell'anno 2004 indennità di esproprio, occupazione o per cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi assoggettate a ritenuta d'imposta, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattenuta.**  
(art.11, c.8, legge 30 dicembre 1991, n.413).

## **Trasferimento di immobili dello Stato**

- **Trasferimento a titolo gratuito degli alloggi di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, ai comuni nel cui territorio sono ubicati.**  
(art.1, c.441, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## **Revisione prezzi**

- **Emanazione di decreto del ministero infrastrutture e trasporti per la rilevazione dei prezzi 2003 dei materiali da costruzione più significativi e delle variazioni percentuali 2004.**  
(art.26, c. 4 quater, aggiunto alla legge 11 febbraio 1994, n.109 dall'art.1, c.550, legge 30 dicembre 2004, n.311).

## **Edilizia scolastica**

**- Termine per la presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco del progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità, al fine di ottenere il rinvio, da parte delle regioni, della scadenza per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, relativamente alle opere comprese nei rispettivi programmi di intervento.**

**(art.9, c.1 ter, D.L. 9 novembre 2004, n.266, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n.306).**

#### **NOTE:**

**(1) Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio.**

**(2) Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 31 maggio e la relativa deliberazione sia stata pubblicata il 1° giugno 2005.**

**(3) Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge.**

**(4) L'omissione degli adempimenti non consente di conferire nuovi incarichi.**